

COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA

UFFICIO TRIBUTI

Imposta Municipale propria (IMU) e Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) - Versamento II rata

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa Sui Servizi Indivisibili (TASI):

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni che ha istituito la I.U.C., articolata nelle tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

INFORMA:

► VERSAMENTI IMU PER L'ANNO 2015

Entro il 16 dicembre 2015 deve essere effettuato il versamento della II rata d'imposta per l'anno 2015. L'imposta , che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. Sono escluse le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate e le loro pertinenze, purché non accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate: la prima rata entro il 16 giugno; la seconda rata entro il 16 dicembre.

L'imposta dovuta è calcolata applicando le seguenti aliquote approvate con DCC n. 9 del 18.08.2015.

- 0,60 per cento, per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- 1,06 per cento per gli altri fabbricati, o le aree edificabili e i terreni;
- 1,06 per cento, per i fabbricati del gruppo "D" il cui provento è a favore dello Stato per l'importo corrispondente all'aliquota dello 0,76 %. Questo Comune ha approvato a proprio favore l'aliquota nella misura dello 0,30%.

► Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. È considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta da cittadini iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia , a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. All'imposta dovuta è decurtata la detrazione pari a € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. MODALITÀ DI VERSAMENTO: Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 e n. 53/2012 così come modificati con risoluzione n. 33/2013.

► VERSAMENTI DELLA TASI PER L'ANNO 2015

Entro il 16 dicembre 2015 deve essere effettuato il versamento della II rata per l'anno 2015. La tassa, che grava sui fabbricati e sulle aree fabbricabili è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali e qualora non vi sia conduzione diretta, anche dall'utilizzatore, ad esclusione delle locazioni di durata inferiore a sei mesi. L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate: la prima rata entro il 16 giugno, la seconda rata entro il 16 dicembre.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 19/08/2015, sono state approvate le seguenti aliquote per l'anno 2015, da applicare per calcolare l'imposta dovuta:

- Abitazione principale, fabbricati assimilati e pertinenze
(con esclusione dei fabbricati A/1, A/8 e A/9) 2 per mille

• Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

• Si rammenta che i fabbricati rurali strumentali e i terreni agricoli sono esclusi dalla TASI.

► MODALITÀ DI VERSAMENTO: Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n.46/2014.

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi agli uffici comunali Tel. 085 8286130

Montebello di Bertona, 1 dicembre 2015



Il Funzionario Responsabile

Eugenio Cicali